



Delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 30/12/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel
co.re.co

Oggetto dell'Atto:

ART. 19, COMMA 5, LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 DICEMBRE 2010.
TRASFERIMENTI ORDINARI ALLE COMUNITA' MONTANE. APPROVAZIONE PIANO DI
RIPARTO.

L'Assessore agli Affari generali, alla gestione e formazione del personale, Organizzazione e metodo, ai Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- o che ai sensi del comma 187 dell'art. 2 della legge la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), lo Stato ha cessato di concorrere a qualsiasi titolo al finanziamento delle Comunità Montane;
- o che, con Sentenza n. 326 del 03/11/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, primo periodo della legge n.191 del 2009, nella parte in cui, nel richiamare l'articolo 34 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, nonché nell'inciso *"e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane"*;
- o la anzidetta decisione ha dichiarato, *"per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione contenuta nel successivo secondo periodo, della devoluzione, in via transitoria ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre disposizioni di legge come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale"*;
- o che la medesima Sentenza, tuttavia, ha espressamente ribadito, in *obiter dictum*, *"sul presupposto che la disciplina delle Comunità Montane rientra nella competenza residuale delle Regioni, che spetta a queste ultime, in base all'art. 119 Cost., «provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la «proiezione»"*, sul punto richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Corte e, in particolare, la sentenza n. 27 del 2010;
- o che, conseguentemente, con legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010, all'art. 19, comma 5, è stato previsto che *"le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle Comunità Montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 n. 80 del 10 Dicembre 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse Comunità Montane dalla Regione Campania"*;
- o che, con D.G.R. n. 914 del 17 dicembre 2010 è stata approvata la variazione al bilancio gestionale 2010 con la quale, in applicazione di quanto disposto dal citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 16/2010, è stata stanziata sul cap. 2804, UPB 6.23.222, la somma di € 14.000.000,00 per il finanziamento delle spese correnti sostenute dalle Comunità Montane campane nell'esercizio 2010;

CONSIDERATO:

- o che le risorse ordinarie trasferite nell'esercizio 2009 alle 20 comunità montane campane dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.lgs n. 504/1992 sono pari complessivamente ad € 17.389.841,42 (dati sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Finanza Locale), di cui € 14.601.298,01 a titolo di Contributo Consolidato ed € 2.788.543,41 a titolo di Contributo Ordinario, attribuite come indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
- o che sulla base delle percentuali desumibili dal riparto effettuato dal Ministero dell'Interno si determinano le quote spettanti alle singole comunità montane sullo stanziamento di € 14.000.000,00 come indicato nel medesimo allegato 1 alla presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- o approvare il piano di riparto, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei trasferimenti di natura ordinaria per l'anno 2010 a favore delle 20 comunità montane ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L. R. 7 dicembre 2010, n. 16;
- o demandare al competente Settore dell'Assessorato alle Autonomie Locali l'adozione di tutti gli atti

conseguenziali;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato,

1. approvare il piano di riparto, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei trasferimenti di natura ordinaria per l'anno 2010 a favore delle 20 comunità montane ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L. R. 7 dicembre 2010, n. 16;
2. demandare al competente Settore dell'Assessorato alle Autonomie Locali l'adozione di tutti gli atti conseguenziali;
3. inviare, per competenza, copia del presente atto al Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi;
4. inviare il presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per opportuna conoscenza ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.